

intendere ovviamente non con riferimento all'intera col-
 lità, ma in incertam personam, con riferimento cioè a
 un individuo. L'art. 56 c.p. (Fattispecie) è
 applicabile agli artt. 5 e 6 l. 30 aprile 1962, n.
 3, restando le relative contravvenzioni assorbite nel delitto
 visto e punito dagli artt. 444 e 452 c.p. (Fattispecie nella
 legge correttiva, secondo la Corte, era stata ravvisata la
 lesione degli artt. 444 e 452 c.p. nella condotta dell'im-
 pianto, che, quale titolare di un ristorante-pizzeria, uti-
 lizzando strumenti non igienicamente idonei nella elaborazione
 e conservazione dei cibi, aveva somministrato cibi pericolosi
 alla salute pubblica, per la presenza di un batterio in un
 ostio di manzo che la scolaressa di una scuola aveva consu-
 mato nel suo locale, così da avere causato ai componenti della
 classe intossicazione alimentare con crampi e diarrea) (1).

In senso conforme, v. Sez. I, 28 aprile 2000, Bec-
 cini, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, p. 1089; Sez.
 24 settembre 1996, Tarditi, in *Riv. pen.*, 1997, p.
 5; Sez. I, 16 ottobre 1996, Grimaldi, in *questa rivis-
 ta*, 1998, p. 446.

dottrina, cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*,
 vol. I, Zanichelli, 2001, p. 525; v. inoltre, BAR-
 INARDO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza*
di diritto, diretta da Lattanzi e Lupo, vol. IV, Giuf-
 frè, 2005 (Aggiornamento 2000-2004), p. 566 s.

33
 II - UD. 16 MARZO 2005 (DER 9 GIUGNO 2005), N.
 56 - PRES. RIZZO - REL. CARMENINI - P.M. (CONCL.
 NRE) - LARASPATA (231974)

**NCORSO DI PERSONE NEL REATO - Aggravanti o
 anuanti - Concorso di persone nel reato di omicidio
 remeditazione - Si estende al correo che ne abbia
 ritiva conoscenza ed aderisca così al progetto crimi-**

io.
 ARTT. 110, 118, 577, COMMA 1, N. 3)
 caso di concorso di persone nel reato di omicidio, l'aggra-
 re della premeditazione si estende al correo che ne abbia
 ritiva conoscenza e che aderisca così al progetto criminoso (1)

Negli stessi termini della massima in esame appa-
 orientata la giurisprudenza nettamente prevalente:
 I, 24 gennaio 2005, Bagarella, in *C.E.D. Cass.*, n.
 1124; Sez. I, 28 aprile 1997, Marrone, in *questa*
ista, 1998, p. 2348; Sez. V, 26 giugno 1997,

Morelli, *ivi*, 1998, p. 2916; Sez. I, 17 maggio 1994,
 Caparotta, *ivi*, 1996, p. 90.
 Un diverso, e minoritario, orientamento giurispruden-
 ziale nega, invece, la comunicabilità della circostanza di
 concorrenti sul presupposto che la premeditazione
 vada annoverata tra le circostanze riguardanti l'intensi-
 tà del dolo: Sez. I, 17 maggio 1990, Billardello, in
C.E.D. Cass., n. 185326. In dottrina, analogamente, v.
 PARISE, *La premeditazione e il nuovo regime di valuta-*
zione delle circostanze aggravanti nel concorso di persone,
 in *questa rivista*, 1996, p. 2940 s.; PATALANO, voce
 Omicidio, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Giuffrè, 1985, p.
 1037. Sul rapporto tra premeditazione e concorso di
 persone v. inoltre, D'ANDRIA, *Codice penale. Rassegna*
di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi e
 Lupo, sub art. 577, vol. X, Giuffrè, 2000, p. 147.

294
 Sez. I - UD. 2 DICEMBRE 2005 (DER 29 DICEMBRE 2005),
 N. 47289 - PRES. GEMELLI - REL. MOCALI - P.M. BAGLIONE
 (CONCL. PARZ. DIFF.) - BARDIA (233992)

**CONCUSSIONE - Momento consumativo del reato -
 Dazione conseguente alla promessa - Spostamento in
 avanti del momento consumativo in coincidenza con la
 dazione - Sussistenza.**

(C.E. ART. 317)
 Il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni casual-
 mente concatenate ovvero abuso della qualità o dei poteri del
 pubblico ufficiale, costrizione o induzione del concusso ad un
 determinato atteggiamento, promessa o dazione, fermo
 restando che esso, pur potendosi consumare con la sola pro-
 messa di denaro o di altra utilità e pur rimanendo unico
 quando alla promessa segue la dazione, postula lo spostamen-
 to in avanti del momento consumativo in coincidenza con la
 dazione medesima (1).

(1) La giurisprudenza nettamente prevalente si espri-
 me in senso contrario, muovendo dall'assunto per cui
 il pagamento dell'indebitato è un *post factum* non puni-
 bile che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitti-
 to, ma che è influente sul già avvenuto perfeziona-
 mento del reato: Sez. VI, 26 aprile 2004, Cherchi, in
Giur. it., 2005, p. 1054; Sez. VI, 27 maggio 1995,
 Pizzolante, in *Riv. pen.*, 1996, p. 52; Sez. VI, 9 dicem-
 bre 1994, Alfieri, in *questa rivista*, 1996, p. 1415; Sez.

VI, 22 ottobre 1993, Fedele, *ivi*, 1995, p. 550; Sez.
 VI, 22 ottobre 1993, Catapano, in *Riv. pen.*, 1994, p.
 502; Sez. VI, 5 febbraio 1981, Astolfi, in *questa rivis-
 ta*, 1982, p. 1964. Analogamente, in dottrina, v.
 ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*
(I delitti dei pubblici ufficiali), Giuffrè, 2002, p. 111 s.,
 secondo cui in un delitto in cui, a parte la p.a., è offe-
 sa la libertà di determinazione del privato, è il "cedi-
 mento" di quest'ultimo con la dazione o la promessa
 che rileva come momento essenziale, rimanendo il
 successivo adempimento a livello di postfactum non
 punibile; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, p.s.,
 vol. II, Giuffrè, 2000, p. 312; FIANDACA-MUSCO,
Diritto penale, p.s., vol. I, Zanichelli, 2001, p. 213;
 BENUSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*,
 in *Trattato di diritto penale*, p.s., vol. I, a cura di Mari-
 nucci e Dolcini, Cedam, 2001, p. 384.

Nello stesso senso della massima in esame, v. tuttavia,
 Sez. VI, 13 gennaio 2000, Lattanzi, in *questa rivista*,
 2001, p. 132; Sez. VI, 8 novembre 1996, Malossini,
ivi, 1998, p. 71. In dottrina, cfr. PAGLIARO, *Principi di*
diritto penale (Delitti contro la pubblica amministrazio-
ne), p.s., vol. I, Giuffrè, 2000, p. 138, secondo cui se la
 promessa viene seguita dalla dazione si ha un ulterio-
 re approfondimento dell'offesa tipica e, quindi, lo
 spostamento in avanti del momento consumativo, al
 tempo del successivo adempimento.

295
 Sez. IV - C.C. 20 SETTEMBRE 2005 (DER 2 DICEMBRE
 2005), N. 43937 - PRES. D'URSO - REL. BRUSCO - P.M.
 (CONCL. DIFF.) - CURRAI (232732)

CONFISCA - Rigetto dell'opposizione avverso provve-
dimento di reiezione della richiesta al p.m. di restitui-
zione dell'auto usata per il trasporto di sostanza stupe-
facente - Assenza di motivazione in ordine al carattere
strumentale del bene rispetto alla consumazione del
reato e sulla sussistenza di elementi atti a formulare una
prognosi negativa su futuri analoghi illeciti agevolati
dalla disponibilità del veicolo - Illegittimità.

(C.E. ART. 240, COMMA 1; D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309, ART. 73)
 È illegittima l'ordinanza di rigetto dell'opposizione - propo-
 sta avverso il provvedimento del p.m. di reiezione dell'istanza
 di restituzione dell'autovettura sequestrata nell'ambito di un
 procedimento relativo a traffico di sostanze stupefacenti - che,

La dottrina sottolinea come la volontarietà
 componente soggettiva di un comportamento
 vo di effettiva interruzione dell'ier crimin
 debba identificarsi con la spontaneità, richied
 legge soltanto che il soggetto attivo abbia de

avendo ritenuto detta autovettura corpo di reato, s.
 di confisca, non motivi in ordine alla strumentalità
 rispetto alla consumazione del reato, considerato ch
 lo utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti
 re facoltativamente confiscato, ai sensi dell'art. 241
 I, c.p., ove sia dimostrato il diretto carattere strum-
 bene confiscato rispetto alla consumazione del rea
 quando possa comunque formularsi una prognosi
 sulla pericolosità sociale dell'indagato, concernen
 analoghi illeciti, derivanti dalla disponibilità del ve

(1) Negli stessi termini della massima in esame
 IV, 17 giugno 2004, Shori, in *Arch. giur.*
strad., 2005, p. 396; Sez. IV, 29 febbraio 20
 dis, in *questa rivista*, 2001, p. 3404, con nota
 riori richiami giurisprudenziali cui si rinvia;
 29 ottobre 1996, Oliverio, *ivi*, 1998, p. 594;
 10 febbraio 1994, Rulande, in *Giur. it.*, 1995,

296
 Sez. V - UD. 3 DICEMBRE 2004 (DER 11 MAGGIO 20
 17688 - PRES. MARRONE - REL. LATTANZI - P.M. (C
 CONE) - DOMINICI (232124)

DELITTO TENTATO - Desistenza volontaria
stenza determinata da fattori esterni - Applicab
l'art. 56, comma 3, c.p. - Esclusione - Fattispecie
(C.R. ART. 56, COMMA 3)

Non sussistono gli estremi della desistenza volontaria
 all'art. 56, comma 3, c.p., allorché la rinuncia a peri-
 mine il furto di un'autovettura sia determinato dalla
 za opposta dal bloccasterzo, in quanto in tal caso la
 non è volontaria ma è determinata da fattori esterni

(1) Negli stessi termini della massima in esame
 II, 23 aprile 2003, Iadanza, in *questa rivista*,
 2241, con ampia nota redazionale cui si rin-
 VI, 26 marzo 1992, Pellegrini, in *Giust. pen.*, I
 c. 241; v. inoltre, sostanzialmente nello stess
 Sez. V, 7 dicembre 1999, Maravolo, in *questi*
 2001, p. 1469.

La dottrina sottolinea come la volontarietà
 componente soggettiva di un comportamento
 vo di effettiva interruzione dell'ier crimin
 debba identificarsi con la spontaneità, richied
 legge soltanto che il soggetto attivo abbia de

anni aveva tenuto un comportamento di sostanziale accoscienza, permettendogli di continuare a perpetrare atti o attivandosi per coprire le sue responsabilità (Sez. III, ottobre 1987, Crescenzo, in questa rivista, 1989, p. 39).

A.C.

questo principio, la Corte ha escluso che la corresponsione in distinti momenti, successivi all'accordo, configuri un'ipotesi di concussione continuata).

NOTA

In senso conforme, v. Sez. VI, 9 dicembre 1994, Alfieri, in questa rivista, 1996, p. 1415; Sez. VI, 22 ottobre 1993, Catapano, in Riv. pen., 1994, p. 502; Sez. VI, 22 ottobre 1993, Fedele, in questa rivista, 1995, p. 551.

In dottrina, cfr., nello stesso senso ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I pubblici ufficiali contro la p.a.), Giuffrè, 1995, p. 221 s.; RANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I, Zanichelli, 1997, p. 221; contra, v. PAGLIARO, Delitti contro la pubblica amministrazione, parte speciale, Giuffrè, 2000, p. 138.

21 REATO CONTINUATO E CIRCOSTANZE DEL REATO ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE

SEZ. V - UD. 11 GIUGNO 2004 - (DEP. 27 SETTEMBRE 2004), N. 38020 - PRES. FABBRI - REL. BARDOVAGNI - P.M. MURA (CONCL. CONF.) - FIORELLA

Circostanze del reato - Atenuante della provocazione - Applicabilità al reato unito dalla continuazione ad altro reato - Esclusione

(C.P. ARTT. 62, N. 2, 81)

La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile nell'ipotesi di reato unito dalla continuazione ad altro reato, perché la reiterazione annulla l'effetto iniziale della provocazione, rivelando il subentrare all'originario situazione emotiva di spinte psicologiche, diverse dallo stato d'ira.

Precedenti

In senso conforme, v. Sez. I, 30 gennaio 1984, Grassani, in C.E.D. Cass. n. 163791.

CONCUSSIONE

22 PROMESSA DI PAGAMENTO: MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

SEZ. VI - UD. 26 NOVEMBRE 2004 - (DEP. 4 AGOSTO 2005), N. 33419 - PRES. LEONASI - REL. MARTIELLA - P.M. DE SANDRO (CONCL. CONF.) - CHERCHI

Concussione - Momento consumativo del reato - Promessa di pagamento - Abuso della posizione di pubblico ufficiale - Pagamento del denaro in tempi distinti e successivi all'accordo - Irrilevanza del pagamento ai fini della consumazione del reato - Configurabilità del reato continuato - Esclusione.

(C.P. ARTT. 81, 317)

La semplice promessa di pagamento sotto la pressione del metus publicae potestatis è sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di altri della massa liquida).

Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso — naturale o artificiale, fluente o stagnante, pervenire o periodico — di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un'alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all'interno del fondo dell'imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle, restando influente sul possesso

(C.P. ART. 632)

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - Elemento oggettivo - Deviazione delle acque e modificazione dello stato dei luoghi - Nozione - Partispecie.

SEZ. II - UD. 6 APRILE 2004 - (DEP. 4 GIUGNO 2004), N. 25274 - PRES. SIRENA - REL. CARCANO - P.M. FEBBRARO (CONCL. DIFF.) - MANCINI

23 L'ELEMENTO OGGETTIVO NEL REATO DI DEVIAZIONE DI ACQUE

zione», con la quale il pubblico ufficiale si limita ad attestare che «la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza» (art. 2703 comma 2 c.c.); ben altra è certificare che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da chiunque altra: in tal caso, mancando proprio la sottoscrizione, ossia la firma da autenticare, e venendo quindi meno il presupposto del potere eccezionalmente attribuito al difensore, non può costui sopprimere a tale deficienza esercitando un'altra e diversa potestà certificativa a lui non spettante.

In sede di esegesi dell'art. 39 disp. att. c.p.p. si è osservato che anche il difensore, come i pubblici ufficiali ivi menzionati (funzionario di cancelleria, notaio, sindaco o funzionario da lui delegato, segretario comunale, presidente del consiglio dell'ordine forense o consigliere da lui delegato), sarebbe tenuto ad accertare l'identità della persona che sottoscrive e a indicare le modalità di identificazione, come previsto dall'art. 2703 c.c. e dall'art. 20 della l. 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme).

Ma ancora una volta l'argomento è del tutto fuorviante, poiché il fatto che il pubblico ufficiale (cioè «il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato»: art. 2703 comma 1) «deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive» (art. 2703 comma 2, ult. inciso) presuppone pur sempre l'esistenza di una «sottoscrizione», dovendo egli asserire appunto che questa corrisponde alla identità di chi appone nell'atto la «firma» (con nome e cognome), mentre nel caso in esame — trattandosi di chi «non è in grado di scrivere» (art. 110 c.p.p.) — è proprio la sottoscrizione che manca e, con essa, l'oggetto stesso dell'autenticazione (ex art. 39 disp. att. c.p.p.).

Nel caso in esame, in altri termini, non viene in considerazione il potere di autenticare una sottoscrizione apposta in presenza del difensore, bensì il potere (ontologicamente diverso) di certificare la dichiarazione di incapacità a sottoscrivere del dichiarante, che è funzione tipica del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione, secondo i cultori del diritto amministrativo, costituisce una forma di «certificazione pedissequa», in quanto è estesa sullo stesso documento di cui attesta la provenienza, mentre l'attestazione di analfabetismo (come quella di esenzione da imperfezioni fisiche) rientra fra le c.d. certificazioni estimative.

Se si afferma quindi che questa attività può essere esercitata anche dal difensore, si perviene a dare un'interpretazione degli artt. 110 comma 3 c.p.p. e 39 disp. att. c.p.p. che non è soltanto estensiva (operazione lecita anche in presenza di norme eccezionali) bensì si finisce per consentirne una estensione analogica, come tale inammissibile.

5. Il procuratore generale adombra la possibile lesione del diritto di difesa dell'imputato analfabeta derivante da una normativa che consenta al difensore di autenticare soltanto l'effettiva sottoscrizione. Ma l'art. 24 comma 2 Cost. non vieta che per legge possa subordinarsi l'esercizio del diritto di difesa a controlli o condizioni, sempre che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da renderlo impossibile o estremamente difficile, e tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, in cui l'imputato può rivolgersi a tutti gli altri soggetti indicati dal citato art. 39.

(1) In linea con l'orientamento accolto dalle Sezioni unite con la sentenza che si annota, v. Sez. VI, 18 marzo 1998, Di Domenico, in C.E.D. Cass., n. 219651; Sez. III, 19 marzo 1997, Minichini, ivi, n. 208044; Sez. IV, 22 novembre 1995, Caccavale, ivi, n. 204086; Sez. I, 9 giugno 1994, Campanello, in *questa rivista*, p. 586, n. 293. In tali decisioni la suprema Corte ha affermato che il segno di croce non è equiparabile alla sottoscrizione, non essendo idoneo — in quanto espressione convenzionale attestante che una persona è analfabeta — a individuare l'autore, e rimane irrilevante e inoperante l'autenticazione del difensore, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'analfabeta o dal difensore (non munito di specifico mandato ex art. 571 comma 3 c.p.p.).

Nell'ambito di questo indirizzo giurisprudenziale, in senso conforme, in particolare, sull'applicabilità dell'art. 110 comma 3 c.p.p. (che prevede che l'atto da sottoscrivere sia presentato al pubblico ufficiale competente, il quale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine

all'atto medesimo), v. Sez. III, 19 marzo 1997, Minichini, cit. Nel senso, invece, che fermo restando che il difensore non possa essere annoverato tra i pubblici ufficiali, non è applicabile, nei riguardi dell'analfabeta, la suddetta disposizione (che, a differenza dell'art. 139 c.p.p. 1930, si riferisce alla persona che non è in grado di scrivere per causa diversa dall'analfabetismo), v. Sez. VI, 18 marzo 1998, Di Domenico, cit.

Per il contrario orientamento, v. Sez. II, 7 febbraio 1997, Fortugno, in C.E.D. Cass., n. 207348, secondo cui è valido ed efficace il mandato difensivo conferito mediante «croce» autenticato, ai sensi degli artt. 110 c.p.p. e 39 disp. att., dal difensore, dovendo quest'ultimo essere considerato un pubblico ufficiale quando provvede a detto adempimento.

Sull'art. 110 c.p.p., in dottrina, v. E. Lupo, in *Commento al nuovo c.p.p.*, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Utet, 1990, p. 32 s.; G. Uskrus, in *Commentario del nuovo c.p.p.*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, vol. II, Giuffrè, 1989, p. 14 s.; R. Menozza, in G. Lattanzi-E. Lupo, *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Atti e prove*, Giuffrè, 1997, p. 20 s.

con nota di Aioli

989 - Sez. un. — *Ud. 16 dicembre 1998* (dep. 19 gennaio 1999), n. 17 — Pres. Scorzelli — *Rel. Canzio* — P.M. Fiore (concl. diff.) — Cellamare (212079-81).

[8700/12] Truffa - In genere - Natura di reato istantaneo e di danno - Momento consumativo - Indicazione.
(C.p. art. 640).

[8700/12] Truffa - In genere - Elementi costitutivi - Ingiusto profitto e danno - Natura e contenuto - Indicazione - Conseguenze in tema di distinzione fra reato consumato e tentativo.
(C.p. art. 640).

[8700/12] Truffa - In genere - Truffa finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego - Momento consumativo del reato - Indicazione.
(C.p. art. 640).

La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore abbia fatto seguito la diminuzione patrimonii del soggetto passivo (1).

Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico — ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata (2).

La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto de quo si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi e oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato — come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione —, quelle di natura non immediatamente patrimoniale — come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della

graduatoria del concorso —, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti) (3).

(1) La sentenza è stata già pubblicata *retro*, n. 640. Ne ripubblichiamo la massima con una nota di GIOVANNI ARIOLLI.

[3420/132] La truffa volta al conseguimento di un pubblico impiego: qualificazione giuridica del fatto, consumazione del reato e termine prescrizionale.

1.1. Premessa. — La sentenza sopra riportata si inserisce nel recente dibattito relativo all'individuazione del momento consumativo del delitto di truffa. Questione che da tempo impegna sia la dottrina che la giurisprudenza e che ha dato origine anche ad orientamenti contrastanti, spesso dovuti anche alla diversità dei casi che venivano sottoposti all'attenzione del giudice di legittimità.

Si tratta di una questione che non solo riguarda il problema della qualificazione giuridica della fattispecie e del momento consumativo del reato, ma anche quello attinente all'individuazione del *delictus a quo* del termine prescrizionale. In tale contesto, poi, si inserisce anche l'ulteriore problematica dell'assoggettabilità a sequestro preventivo delle somme che l'autore del reato viene via via a percepire in conseguenza dell'artificio truffaldino.

1.2. L'ipotesi all'attenzione delle Sezioni unite. — Nel caso di specie, l'imputato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con raggiri consistenti nell'iniziale mendacio e nelle successive attività falsificatorie volte a non svelare la sua effettiva residenza, aveva indotto in errore gli organi della pubblica amministrazione, ottenendo, dapprima, nel dicembre 1977, l'iscrizione nella lista speciale e l'inserimento nella graduatoria dei giovani disoccupati residenti nel comune di Policoro ai sensi della legge n. 285/77 e, successivamente, l'assunzione a far tempo dal 1° luglio 1978 presso quell'amministrazione con la qualifica di operaio.

Il falso avrebbe investito quindi il contenuto di una serie di atti pubblici prodotti al fine di ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente nel comune di Policoro (ad es. relazione informativa, contraria al vero, nello stato di sezione provvisoria del censimento generale ecc.), requisito essenziale e necessario per ottenere in seguito l'assunzione. In tale contesto il falso assume natura strumentale rispetto all'artificio truffaldino e si inserisce nel più ampio disegno criminoso volto ad indurre in errore la p.a. mediante una falsa rappresentazione della realtà: senza l'inganno della falsa iscrizione nell'anagrafe del comune non solo l'imputato non avrebbe potuto « aspirare » all'impiego, ma il rapporto avrebbe dovuto essere estinto per mancanza del requisito della residenza richiesto ai fini della valida costituzione del rapporto di impiego.

Da qui la contestazione del reato di truffa aggravata e continuata di cui agli artt. 81 comma 2, 483 e 640 cpv. n. 1 c.p., commesso dalla data della prima delibera di assunzione con contratto di formazione lavoro da parte della giunta comunale ad epoca corrente.

Secondo l'impostazione accusatoria (condivisa dalla Corte di appello di Potenza) il reato di truffa si era consumato al momento della percezione della prima mensilità, mentre le riscossioni successive integravano ulteriori analoghi reati, tutti uniti dal vincolo della continuazione. Con la conseguenza che il reato non poteva considerarsi estinto per prescrizione, decorrendo il relativo termine, ai sensi dell'art. 158 comma 2 c.p., dal giorno in cui è cessata la continuazione (e, quindi, dal giorno in cui l'imputato non aveva più ricevuto la corrispondenza della retribuzione da parte dell'ente pubblico).

Di diverso avviso, invece, la difesa dell'imputato che, in sede di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, eccepeva l'intervenuta prescrizione, sostenendo che la truffa era reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'agente realizza il profitto; nel caso di specie, si sarebbe perfezionata con l'iscrizione nelle liste dei giovani disoccupati nel 1978, mediante il mendacio sulla residenza o comunque con l'instaurazione del rapporto di impiego mediante il conseguimento della nomina in ruolo l'1° settembre 1984, non già, invece, nel momento della percezione delle retribuzioni le quali, essendo il corrispettivo di prestazioni effettuate, non possono ritenersi elargite *sine causa*.

Il ricorso veniva rimesso dalla seconda sezione penale alle Sezioni unite sul rilievo di un

contrasto interpretativo esistente circa l'individuazione del momento consumativo della truffa commessa in danno di ente pubblico e finalizzata all'assunzione di un impiego, con la conseguente perenzione periodica di prestazioni economiche differite nel tempo; la soluzione della prospettata *quæstio* avrebbe anche risolto l'ulteriore problema relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato (che, ai sensi dell'art. 158 c.p., decorre dal giorno della consumazione) (1).

1.3. Il momento consumativo del reato di truffa. — Secondo un orientamento espresso dalla suprema Corte di cassazione, l'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata (2).

Il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato (3). Di conseguenza, il momento consumativo non va ravvisato allorché il soggetto passivo (nella specie l'ente pubblico) assuma per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta della prestazione con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo (« il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con conseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente ») (4).

Pertanto, applicando tale principio al caso in esame, sussisterà la truffa tentata tutte le volte in cui l'interessato sia stato ammesso all'impiego da parte dell'ente pubblico (ricevendo la relativa comunicazione) ma non abbia ancora percepito le prestazioni patrimoniali differite nel tempo. Infatti, dall'atto con cui l'ente riconosce il diritto alla prestazione economica (atto di assunzione) consegue soltanto l'obbligo alla corrispondenza dei futuri emolumenti.

(1) Sulla truffa e sulle problematiche connesse a tale tipo di reato, v. ANTONISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, 11^a ed., Giuffrè, 1992, p. 297 s.; MANTOVANI, *Diritto penale, delitti contro il patrimonio*, Cedam, 1989, 159 s.; MANTOVANI, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, 1990; MARINI, *Truffa (diritto penale)*, in *Nss.D.I.*, vol. XIX, Utet, 1973, p. 864; LA CURTE, *Truffa (dir. Vig.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Giuffrè, 1992, p. 243 s.; SEVERI, *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Giuffrè, 1982, p. 331 s.; PROLETTI, *Truffa*, in *Nss.D.I.*, Appendice, vol. VII, Utet, 1987, p. 907 s.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Zanichelli, 1996.

(2) V. Sez. un., 16 gennaio 1975 (ud. 30 novembre 1974), Forneris, in *Giust. pen.*, 75, II, c. 272.

(3) Secondo la migliore dottrina la realizzazione del profitto segna il momento consumativo della truffa. Tuttavia, alcuni autori ritengono che non sia necessario che l'agente abbia conseguito il vantaggio economico avuto di mira. Secondo quest'opinione il profitto sussiste per il solo fatto che l'agente abbia ottenuto il possesso della cosa, l'assunzione dell'obbligazione (ad es. la firma di una cambiale), la rinuncia ad un credito; DE MASSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Jovene, 1951; *Delictus. Il momento consumativo della truffa*, in *Giur. cass. pen.*, 1944, p. 68; Sez. III, 5 ottobre 1982, Bono, in *Mass. pen.*, 1983, p. 59 (che parla di disponibilità giuridica del profitto), in *C.E.D. Cass.*, n. 156953. Contra, BERNOLLI, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, in *Scritti giuridici*, II, p. 176, secondo cui il profitto, quale evento consumativo della truffa, va inteso in senso naturalistico, ossia come effettivo accrescimento patrimoniale. Altri illustri autori, invece, ritengono che il profitto non potrebbe avere carattere patrimoniale, per cui sarebbe responsabile di truffa anche colui che riesca, mediante artifici o raggiri, a farsi consegnare un oggetto avente un puro valore di affezione; cfr. ANTONISEI, in *op. cit.*, I, p. 302; PETTENATI, *Atto di disposizione e momento consumativo della truffa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, II, p. 525 s.

(4) Cfr. Sez. I, 30 maggio 1997, Petrone, in *questa rivista*, 1998, p. 508, n. 253; Sez. II, 7 settembre 1989, Tanga, in *C.E.D. Cass.*, n. 182007; Sez. I, 4 aprile 1989, Giusti, *ivi*, n. 180934; Sez. II, 7 ottobre 1988, n. 9738, Rotondi, *ivi*, n. 179346; Sez. V, 7 aprile 1995, Mincapelli, in *questa rivista*, 1996, p. 3668, n. 2048, per la quale, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il corrispettivo danno patrimoniale altrui; Sez. II, 3 aprile 1986, Selvini, in *questa rivista*, 1987, p. 2137, n. 1790; Sez. II, 6 marzo 1973, n. 1881, Bonini, in *C.E.D. Cass.*, n. 123464.

Nel caso in cui invece il dipendente abbia già percepito diversi ratei del corrispettivo si pone l'ulteriore problema se la percezione continuata nel tempo di tali versamenti (a cadenza mensile) dia luogo a molteplici reati di truffa ovvero ad un reato unico.

Parte della giurisprudenza ritiene che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo sia adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non sia configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso: atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull'illiceità della situazione (5).

La necessità di configurare un silenzio serbato successivamente all'erogazione dei singoli ratei è finalizzata a superare le obiezioni che potrebbero muoversi a tale costruzione dommatica, soprattutto nella parte in cui ravvisa un delitto continuato: le successive riscossioni non sono, infatti, precedute da alcuna ulteriore attività truffaldina, ma conseguono, con una certa automaticità, all'atto di assunzione viziato all'origine e alla riscossione del primo rateo. Il silenzio serbato dal beneficiario circa l'inesistenza delle condizioni legittimanti l'impiego successivamente alla percezione di ogni singolo rateo, costituisce ulteriore violazione truffaldina del bene-interesse protetto dalla norma.

Tuttavia, potrebbe dubitarsi che il silenzio serbato in tale fase sia eziologicamente idoneo a costituire artificio o raggirio in quanto interviene in un momento in cui l'induzione in errore si è già verificata (all'epoca in cui l'ente pubblico deliberò di assumere l'istante alle dipendenze della pubblica amministrazione).

Può escludersi che, nel caso di specie, possa parlarsi invece di reato permanente, richiedendo tali reati non solo che l'offesa al bene giuridico si protragga nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto (che volontariamente può porre fine alla situazione antigiuridica) ma anche che il bene oggetto dell'aggressione sia indistruttibile ma comprimibile, cioè capace di ritornare integro al cessare dell'offesa (evento che sarebbe invece condizionato dalla concreta possibilità di ottenere il risarcimento del danno da parte del soggetto autore della truffa) (6). Può dubitarsi poi che il patrimonio della p.a. — oggetto della tutela della norma di cui all'art. 640 c.p. — presenti tale caratteristica.

Né appare maggiormente convincente la ricostruzione della fattispecie in esame come reato istantaneo con effetti permanenti, cioè caratterizzato dalla durata delle conseguenze. Infatti, tale reato presuppone che la condotta sia stata interamente posta in essere e si protraggano nel tempo soltanto gli effetti dannosi. Nel caso di specie, invece, il soggetto mediante la percezione dei ratei si assicura il profitto ingiusto del reato di truffa, evento del reato e non sua semplice conseguenza (7).

Soluzione maggiormente appagante, anche sotto il profilo dogmatico, a cui si è richiamata certa giurisprudenza, risulta quella che qualifica la truffa ai danni dell'ente pubblico come reato a consumazione protratta, ossia come un delitto nel quale l'autore è sin dall'inizio consapevole che la sua azione darà luogo ad un evento destinato a prodursi nel tempo, aumentando la propria entità economica ed offensiva. La prestazione frazionata viene a costituire la modalità di esecuzione della prestazione illecitamente ottenuta dal soggetto attivo mediante l'assunzione da parte dell'ente pubblico.

(5) V. Sez. II, 26.11.1969, Ferrandi, in *Guida dir.*, 1997, n. 6, p. 74; Sez. V, 30 marzo 1992, Tosolini, in *C.E.D. Cass.*, n. 190981; Sez. II, 24 ottobre 1983, Mercandini, in *questa rivista*, 1985, p. 1387, n. 829.

(6) Per la definizione di reato permanente, cfr. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 1990, p. 406 s.; PIOLETTI, *Reato permanente*, in *N.Dig. It.*, XVI, 1967, p. 996; RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Cedam, 1988; GIULIANI, *Concezione pluralistica e inscindibilità del reato permanente*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1971, p. 1260 s.

(7) Secondo autorevole dottrina, priva di reale autonomia sarebbe la figura del reato istantaneo con effetti permanenti, non trattandosi di categoria peculiare di reato, in quanto si limiterebbe a registrare un mero dato fenomenico e cioè la circostanza che la lesione al bene protetto può durare per un certo periodo di tempo; v. FIANDACA, *Diritto penale*, Zanichelli, 1996, p. 152 s.

Il delitto pertanto perdura sino a quando non vengano interrotte le riscossioni (ad esempio in seguito a sequestro o morte del beneficiario) ed il momento consumativo coincide con la cessazione dell'attività illecita (8).

Nel caso in esame la consumazione indicherà il momento in cui il reato ha raggiunto la massima gravità (l'evento, costituito dal profitto, viene dunque ad essere frazionato) e potrà distinguersi dal momento perfezionativo in cui vengono integrati tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie nel loro contenuto minimo cioè necessario e sufficiente per l'esistenza del reato (9).

Di conseguenza, allorché l'ente pubblico avrà assunto l'interessato e questi non abbia ancora percepito il primo stipendio, si avrà tentativo di truffa; nel caso in cui, invece, abbia percepito il primo rateo di emolumento, il reato di truffa sarà perfezionato, consumandosi con la percezione dell'ultimo rateo (momento in cui comincerà a decorrere anche la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 158 c.p.). Pertanto, qualora non sia intervenuto il sequestro preventivo del rateo (che determina la cessazione della permanenza), il delitto di truffa continuerà a prodursi indipendentemente dalla volontà dell'agente, il quale, al momento della sentenza di condanna, sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo.

Da un tale orientamento consegue che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., si dovrà avere riguardo al complessivo ammontare delle indebitate percepite e non a quello delle singole prestazioni (10).

Tale ricostruzione è stata messa in discussione dalla recente sentenza delle Sezioni unite che si annota, in cui il giudice di legittimità ha individuato il momento consumativo della truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego nell'emanazione dell'atto di nomina da cui deriva, correlativamente, il danno patrimoniale per la pubblica amministrazione, costituito dalle spese, esborsi e oneri finanziari sostenuti nella procedura di costruzione del rapporto di pubblico impiego (ad esempio per istruire la pratica e perfezionare l'assunzione ecc.). Secondo questa impostazione, la riscossione dei singoli ratei di retribuzione relativi all'impiego assunto con frode rappresentano un *posi factum non punibile*.

Al riguardo, occorre precisare che, nel caso in esame, la reiterata condotta ingannatrice posta in essere dall'imputato risulta logicamente funzionalizzata all'ottenimento del pubblico impiego. Pertanto, l'ingiusto profitto avuto di mira dal soggetto agente è costituito dall'assunzione ossia dalla possibilità di svolgere attività lavorativa a favore di un datore di lavoro pubblico. Le successive prestazioni che vengono svolte rappresentano normale esplicazione del rapporto illecitamente instaurato e le retribuzioni percepite trovano la loro giustificazione proprio nell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del dipendente. Di conseguenza, le somme di denaro che la p.a. versa al dipendente successivamente all'atto di nomina non possono costituire la componente del danno patrimoniale per l'ente pubblico in quanto si riferiscono a prestazioni effettivamente svolte. Per l'integrazione del reato di truffa è necessaria l'ingiustizia del profitto: ma una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa dovuta (cioè anche tenuto conto che gli artt. 2126 e 2129 c.c. per l'ipotesi di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative riconoscono il diritto alla retribuzione e alla prestazione previdenziale per il lavoratore), non può ritenersi che tale vantaggio o utilità patrimoniale sia stata percepita *sine causa* e quindi « ingiustamente ».

(8) Cfr. Sez. II, 27 febbraio 1984, Messina, in *C.E.D. Cass.*, n. 164375; Sez. II, 31 gennaio 1987, Di Lonardo, *ivi*, n. 174983; Sez. II, 3 maggio 1989, Cirvallo, *ivi*, n. 182085; Sez. II, 9 maggio 1994, Cipriano, in *Guida dir.*, 1999, n. 6, p. 74.

(9) Sulla distinzione tra percezione e consumazione del reato, cfr. MANTOVANI, *op.cit.*, p. 104 s.

(10) Cfr. Sez. II, 25 settembre 1989, Pensato, in *questa rivista*, 1991, p. 1045, n. 781; nel caso di truffa continuata con percezione indebita di indebiti previdenziale periodicamente maturata, per ravvisare la sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), si deve tenere conto delle somme realmente corrisposte in rapporto alla violazione di maggior gravità, presa in considerazione per la determinazione della pena base (fattispecie in tema di truffa continuata in danno dell'Inps).

In questo caso la truffa si atteggia quale reato istantaneo, di danno che si perfeziona con l'effettivo conseguimento di un bene che sia suscettibile di valutazione economica e che determina, nella sfera giuridica del soggetto passivo, una *diminutio patrimonii*.

Il danno, inteso in senso strettamente economico, viene a svolgere, all'interno della fattispecie, una precisa funzione selettiva con riferimento alle condotte penalmente rilevanti « consentendo di mantenere ancorato il diritto penale ad una forte base oggettiva » (11).

Pertanto, affinché si abbia il reato di truffa occorre che il soggetto agente, oltre a realizzare la condotta tipica, determini una diminuzione effettiva del patrimonio del soggetto passivo. La fattispecie viene dunque costruita a « disvalore di evento », espressamente tipizzata nella forma del danno, con esclusione quindi di quell'orientamento che aveva tentato di costruire la fattispecie come reato di pericolo accomunandola ad altre che pure offendono il patrimonio e per le quali basta una situazione di pericolo.

In tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, in conseguenza di artifici e raggi, un'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione di un bene economico ma questo non perviene, con correlativo danno, nella sfera del soggetto attivo, si avrà truffa tentata e non consumata (12).

L'orientamento delle Sezioni unite risponde poi ad un'altra preoccupazione: limitare l'area dell'evento penale rispetto a quella dell'illecito civile.

Solo una concezione strettamente economica del patrimonio può restringere l'illecito penale perpetrato mediante frode da quello civile. Tale precisazione è volta soprattutto ad escludere dall'area della punibilità tutte quelle condotte che si sono risolte in un mero attentato alla sola libertà di consenso della vittima e di mero pericolo per il patrimonio di questa.

È nota infatti la tendenza della giurisprudenza a « dematerializzare » il concetto di danno nel reato di truffa sino al punto di ritenere rilevante la sola lesione della libertà negoziale del soggetto passivo (13). Le Sezioni unite respingono una tale impostazione che porta ad identificare il danno patrimoniale con l'offesa intesa come danno criminale (14).

Infatti, pur dovendosi riconoscere a tale orientamento il merito di avere cercato di adeguare il concetto di danno ad esigenze di tutela di interessi anche non economici del soggetto passivo, non sempre, tuttavia, si è operato quel filtro necessario per evitare quegli eccessi che hanno finito col far presumere nei reati contro il patrimonio un danno in *re ipsa* (15).

(11) CARMONA, *op.cit.*, p. 168 s.

(12) A questo proposito occorre precisare che le Sezioni unite richiedono che il bene economico, oggetto della relativa dazione, pervenga « nella materiale disponibilità dell'agente ». Tale impostazione sembra tuttavia essere imposta ad un eccessivo rigore in quanto resterebbero attratti dalla truffa tentata e non consumata tutti quei casi in cui il soggetto passivo effettua la disposizione patrimoniale mediante il rilascio di titoli di credito (assegni e cambiali) o lettere di pagamento che vengono consegnati al soggetto agente e che poi questo utilizza girandoli a terze persone che non li pongono all'incasso per motivi sopravvenuti (ad es. perché il titolo viene bloccato). Ovvero ai casi di truffa realizzata mediante il sistema dell'intermediazione ove l'ideatore dell'artificio truffaldino viene a disporre del bene economico soltanto a seguito di diversi passaggi negoziali.

(13) CARMONA, *op.cit.*, p. 170.

(14) Si veda ad es. Sez. II, 24 aprile 1968, Pesaro, in *C.E.D. Cass.*, n. 109371, secondo cui il danno ben può essere identificato nel fatto stesso che il soggetto passivo non avrebbe acquistato le cose offerte gli in vendita se non fosse stato indotto in errore, con raggi o artifici, sul valore o sulla corretta utilizzabilità delle cose medesime; Sez. II, 17 luglio 1979, Seproni, in *C.E.D. Cass.*, n. 144052, « la conclusione di un negozio giuridico può integrare gli estremi della truffa, anche se il comportamento contrattuale sia corretto, quando sia preordinato al fine di procurarsi un ingiusto profitto e la rappresentata correttamente sia strumentalizzata allo scopo di sorprendere la buona fede dell'altro contraente sotto la parvenza di una regolare attività negoziale ».

(15) Cfr. Sez. II, 26 aprile 1993, Marcaccio ed altro, secondo cui la mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale.

Va respinta poi, secondo la sentenza in esame, anche quell'orientamento giurisprudenziale che si rifà ad una concezione c.d. giuridica del patrimonio « che limita il danno penalmente rilevante rispettivamente a situazioni «svantaggiose per il soggetto passivo che siano riconducibili a schemi giuridico-formali, verificandosi il danno tutte quelle volte che si perda un diritto o si assuma un obbligo senza che a ciò consegua necessariamente una diminuzione patrimoniale effettiva » (16).

In conclusione, l'adesione ad una concezione strettamente economica del patrimonio porta quindi ad individuare il danno — nell'ambito della truffa finalizzata al conseguimento di un impiego pubblico — nelle spese, esborzi e oneri finanziari sostenuti dalla p.a. nella procedura di costituzione del rapporto di pubblico impiego. Va escluso, invece, che il danno possa consistere in « conseguenze meramente virtuali del reato », quali le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria, per indire le nuove procedure di assunzione per la copertura del posto dell'avente diritto, ovvero in conseguenze di natura non squisitamente patrimoniale, quale l'alterazione della graduatoria del concorso o estranee alle ragioni di tutela della norma incriminatrice quale il pregiudizio prodottosi per gli altri concorrenti.

1.4. *Conclusioni.* — Una soluzione come quella prospettata dalle Sezioni unite ha indubbiamente il pregio di riportare l'attenzione della giurisprudenza verso la indispensabile patrimonialità del danno. Tuttavia non può non osservarsi come, nel caso di specie, l'interesse concretamente lesso dal comportamento truffaldino attenga, più che al patrimonio della p.a., ad esigenze di carattere amministrativo, quale la regolarità dello svolgimento delle procedure di assunzione nel pubblico impiego (17). La necessità di assicurare una tutela penale a situazioni in cui il danno finisce per incidere, come nel caso in esame, con la frustrazione degli scopi delle prestazioni pubbliche, mettere in discussione le stesse premesse concettuali di potenza. Inoltre, l'adesione ad una concezione obiettivo-economica del danno avrebbe « suggerito » il riconoscimento di una concezione strettamente economica del profitto che, invece, nella truffa ai danni della p.a. viene individuata in una mera aspettativa di retribuzione futura (conseguenti all'atto di nomina). Tale orientamento, tuttavia, non sembra applicabile a quei casi in cui il soggetto agente, mediante l'artificio truffaldino, tenda ad ottenere direttamente dalla p.a. delle prestazioni a contenuto patrimoniale in tutto o in parte non dovute. Si pensi al caso in cui la reiterata condotta ingannatrice risulti logicamente finalizzata all'ottenimento di ratei pensionistici o previdenziali conseguenti a prestazioni lavorative mai eseguite ovvero eseguite solo in alcuni periodi di tempo (che determinerebbero dunque la corresponsione di un rateo minore). L'atto con cui l'ente pubblico ammette il privato richiedente beneficio non esaurisce l'interesse criminale perseguito dall'imputato, ma costituisce lo strumento necessario ed indispensabile con cui ottenere i versamenti previdenziali non dovuti nel tempo (per l'imputato sarebbe assolutamente irrilevante ottenere il riconoscimento alla pensione se a ciò non seguisse la effettiva corresponsione dei ratei).

Inoltre, i versamenti successivi all'atto con cui l'ente pubblico riconosce al privato richiedente

(16) Cfr. ad es. Sez. I, 4 maggio 1987, Lombardi, in *C.E.D. Cass.*, n. 176525, secondo cui « è configurabile il delitto di truffa c.d. contrattuale nell'ipotesi in cui si ottenga un finanziamento da un istituto di credito mediante pegno costituito da quadri falsi, anche se il mutuo venga regolarmente estinto. Il danno, infatti, non è costituito dalla perdita economica subita dal soggetto passivo, ma anche dalla semplice assunzione, altrimenti ingiustificata, di obbligazioni ». Tra le diverse teorie sul patrimonio si inserisce anche la c.d. concezione strumentale-personalistica che vi comprende ogni diminuzione rilevante della strumentalità del patrimonio a soddisfare bisogni umani, economici, non economici ed affettivi. Di conseguenza determinano una *diminutio* del patrimonio non solo una riduzione o mancato incremento delle attività ovvero un aumento delle passività ma « qualunque situazione che, pur non comportando tali spostamenti, riduca la capacità strumentale del patrimonio sia senza *diminutio* economica sia rispetto a cose con un puro valore affettivo »; cfr. MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale*, Cedam, 1990, p. 18.

(17) Vedi in tal senso FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro il patrimonio*, in *Dir. pen.*, vol. II, p. 179, Bologna, 1999, secondo cui un siffatto orientamento desta riserve sotto vari profili e risponde più alla preoccupazione di reprimere comportamenti ingannatori indubbiamente gravi e censurabili più che all'esigenza di ancorare a concetti rigidamente economici il concetto di danno.

il beneficio costituiscono, contrariamente alle prestazioni eseguite dal dipendente illecitamente assunto, componenti del danno patrimoniale per la p.a., non trovando nella corrispondente attività lavorativa svolta la loro causa giustificatrice. Infatti, le diverse somme che l'imputato viene a percepire nel tempo si riferiscono a prestazioni in tutto o parte inesistenti e, di conseguenza, costituiscono un incremento patrimoniale perseguito o realizzato *sine causa* e *sine iure*, in assenza di condizioni giuridiche extrapenali legittimatrici.

In tutti i casi in cui la percezione di un beneficio a contenuto economico sia dunque legata dal legislatore ad un dato oggettivo (prestazione di attività lavorativa) che prescinde del tutto da finalità assistenziali, quali ad esempio le erogazioni aventi ad oggetto assegni di mantenimento, familiari, pensioni sociali ecc., la consumazione del reato coinciderà con il versamento del primo rateo del contributo.

Si pensi, per maggiore chiarezza, ai contributi versati dall'INPS, INAIL o altri enti ai sensi della legge Mosca (l. 11 giugno 1974, n. 252) che consentiva a coloro che avevano svolto attività lavorativa caratterizzata dalla prevalenza e continuità nei partiti politici o sindacati di beneficiare del trattamento previdenziale assicurativo.

In questi casi, l'indebita percezione dei benefici previdenziali, realizzata mediante la falsa attestazione nella domanda di riscatto dei requisiti necessari (avere svolto in maniera continuativa e prevalente attività di collaborazione presso i partiti politici o sindacati), tende proprio ad ottenere la corresponsione di contributi previdenziali non dovuti e che non trovano la loro causa giustificatrice neppure in una pregressa prestazione illecita.

Di conseguenza, per tale ipotesi appare più appagante aderire a quella giurisprudenza secondo cui si è dinanzi ad un reato di truffa a consumazione prolungata che si consuma con la percezione dell'ultimo rateo pensionistico ed il cui termine prescrizionale comincia a decorrere nel momento in cui vengono interrotte (volontariamente o coattivamente) le riscossioni.

Ma anche a volere applicare a tale fattispecie l'orientamento espresso dalla Sezione unite, secondo cui il reato si perfeziona con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, la perfezione del reato non potrà non individuarsi nel momento in cui l'agente riscuote il primo rateo, che costituisce l'unico ed esclusivo bene economico avuto di mira con conseguente *deminitio patrimonii* per la p.a. La percezione dei successivi ratei costituisce la modalità di esecuzione della prestazione illecitamente ottenuta dal soggetto attivo mediante l'assunzione dell'obbligo previdenziale da parte dell'INPS.

Il delitto pertanto perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni (ad esempio in seguito a sequestro o morte del beneficiario) ed il momento consumativo coincide con la cessazione dell'attività illecita (18).

Nel caso in esame la consumazione indicherà il momento in cui il reato ha raggiunto la massima gravità (l'evento, costituito dal profitto, viene dunque ad essere frazionato) e potrà distinguersi dal momento perfezionativo in cui vengono integrati tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie nel loro contenuto minimo cioè necessario e sufficiente per l'esistenza del reato (19).

Di conseguenza, allorché l'ente pubblico avrà ammesso, attraverso l'emaneazione del provvedimento amministrativo, l'interessato al beneficio previdenziale e questi non abbia ancora percepito il primo rateo pensionistico, si avrà tentativo di truffa; nel caso in cui, invece, l'imputato abbia percepito il primo rateo, il reato di truffa sarà perfezionato, consumandosi con la percezione dell'ultimo rateo (momento in cui comincerà a decorrere anche la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 158 c.p.). Pertanto, qualora non sia intervenuto il sequestro preventivo del rateo (che determina la cessazione della permanenza), il delitto di truffa continuerà a prodursi indipendentemente dalla volontà dell'agente, il quale, al momento della sentenza di condanna, sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito (dell'intero rateo o della parte superiore ottenuta con il riscatto *ex lege* Mosca), oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo.

(18) Cfr. Sez. II, 27 febbraio 1984, Messina, in *C.E.D. Cass.*, n. 164375; Sez. II, 31 gennaio 1987, Di Leonardo, *ivi*, n. 174983; Sez. II, 3 maggio 1989, Civallo, *ivi*, n. 182085; Sez. II, 9 maggio 1994, Cipriano, in *Guida dir.*, 1999, n. 6, p. 74.

(19) Sulla distinzione tra perfezione e consumazione del reato, cfr. MANTOVANI, *op.cit.*, p. 104 ss.

Tale precisazione appare necessaria in quanto un'applicazione non ponderata del principio espresso dalle Sezioni unite porterebbe a dichiarare l'intervenuta prescrizione rispetto a casi differenti in cui il decorso del tempo non ha invece prodotto alcun effetto estintivo.

GIOVANNI ARIOLLI

990 - Sez. un. — Ud. 17 febbraio 1999 (dep. 31 marzo 1999), n. 6 — Pres. Scorzelli — Rel. Pioletti — P.M. Tosconi (concl. conf.) — Lucarotti

[3420/12] Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Denuncia falsa di smarrimento di assegno ricevuta dall'ufficiale di p.g. - Sussistenza del reato - Esclusione. (C.p. art. 483).

Nessuna disposizione di legge prevede che l'attestazione relativa alla denuncia di smarrimento di un assegno sia destinata a provare la verità del fatto denunciato; né la detta attestazione costituisce presupposto essenziale per la procedura di ammortamento, in quanto l'art. 69 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, con norma omologa a quella dell'art. 2016 comma 1 c.c., prevede come rilevante non la denuncia alla p.g., ma la denuncia al trattario e, a seguito di ricorso all'autorità giudiziaria, appositi accertamenti ad opera della medesima relativi proprio alla verità dei fatti. Ne consegue che il privato che dichiara falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (1).

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO. — 1. Lucarotti Giuseppe, imputato del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. per avere falsamente denunciato ai Carabinieri di Lucca lo smarrimento di un assegno bancario, da lui invece — così si asseriva — regolarmente negoziato, veniva, con sentenza 16 settembre 1996 del Pretore di Lucca, riconosciuto colpevole dell'addebito ascrittogli e condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, sostituita la pena detentiva con lire 4.500.000 di multa, e concessi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Proponeva tempestivo gravame il Lucarotti. Ma la Corte d'appello di Firenze, provvedendo con sentenza 28 novembre 1997, confermava la decisione del pretore.

3. Nei termini proponeva ricorso per cassazione l'imputato con due motivi.

Premesso che nel vigente ordinamento nessuna disposizione di legge prevede che la denuncia ai Carabinieri di smarrimento di un assegno bancario sia destinata a provare la verità del fatto denunciato, sosteneva, col primo motivo, essere nel caso concreto inconfutabile il reato di cui all'art. 483 c.p.

Col secondo motivo, invece, censurava come illogicamente valutate dai giudici *a quibus* le prove acquisite concernenti il merito.

4. La quinta sezione penale, alla quale il presente procedimento era stato assegnato, giudicava fondata la premessa del primo motivo, e però, con ordinanza depositata in data 14 dicembre 1998, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite, avendo ravvisato un contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione di diritto: se per la configurazione del reato di cui all'art. 483 c.p. (« falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ») sia richiesta o pur non una specifica previsione normativa che conferisca valore *de veritate* alla dichiarazione del privato (nella specie denuncia di smarrimento di assegno bancario) verbalizzata da ufficiale di polizia giudiziaria.

Il primo presidente, previa assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, ha fissato la presente udienza per la decisione.